



Università
degli Studi di
Messina

DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CLINICA E SPERIMENTALE

IL DECANO

**DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;
- VISTO** il Regolamento Generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, emanato con D.R. n. 901 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.P.R. n. 162/82 e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che prevede all'interno del Consiglio della Scuola di Specializzazione *"una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382;*
- VISTO** il Regolamento tipo delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, emanato con D.R. n. 2994 del 30/12/2020 e, in particolare l'Art. 5;
- VISTO** il D.R. 466/2021 Prot. 31437 del 05/03/2021 con cui sono stati nominati n. tre rappresentanti degli Specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in **Malattie Infettive e Tropicali** per il biennio 2021/2023;
- RAVVISATA** la necessità di indire le votazioni per le elezioni di n. 3 rappresentante degli Specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in **Malattie Infettive e Tropicali** riducendo i termini ordinari di convocazione, al fine di garantire il regolare funzionamento della Scuola;
- VISTO** il Decreto del Decano della Specializzazione in **Malattie Infettive e Tropicali**, n. 63/2024 - Prot. 58996 del 10/05/2024, con il quale sono state indette le elezioni di n. 3 rappresentanti degli Specializzandi in seno al Consiglio della suddetta Scuola per un biennio;
- VISTO** il verbale del 05/06/2024, Prot. n. 71706 del 05/06/2024, in cui la Commissione elettorale ha constatato che il quorum di validità della votazione non è stato raggiunto.

DECRETA

Art.1

Sono nuovamente indette le elezioni di n. 3 rappresentanti degli Specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali per un biennio.

Art.2

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli Specializzandi regolarmente iscritti alla suddetta Scuola di Specializzazione alla data del presente decreto di indizione.

Sono fatte salve le candidature presentate nei termini previsti dal Decreto del Decano della suddetta Scuola di Specializzazione n. 63/2024 (Prot. 58996 del 10/05/2024).

Art.3

Le votazioni si svolgeranno nel giorno e secondo gli orari già stabiliti nel successivo art. 4.

Art.4

Le elezioni si svolgeranno il giorno 15 luglio 2024 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale sita al II piano del Pad. B dell'A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina con apertura del seggio prevista dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora via abbia partecipato un terzo degli aventi diritto (art. 14, comma 1, D.P.R. del 10 marzo 1962 n. 162 ed art. 99 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) e si svolgerà con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.

Art. 5

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse dai votanti.

Art. 6

La Composizione del seggio elettorale sarà così composta:

- Dott.ssa Cinzia Pignataro Presidente
- Dott. Massimo Bonfiglio Componente
- Sig. Giovanni Perdichizzi Componente e Segretario verbalizzante

- *Dott.ssa Elvira Micali* *Supplente*

Art.7

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati. La Commissione decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art.8

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ed alla normativa vigente in materia.

IL DECANO
della Scuola di Specializzazione in
Malattie Infettive e Tropicali

Prof. Giovanni Raimondo